

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Di studenti, zaini, armadietti scolastici e diritti d'autore dei progettisti

Che i nostri studenti, soprattutto quelli delle scuole medie e delle scuole medie superiori, siano confrontanti con l'annoso problema degli zaini stracolmi di libri e materiale scolastico in genere, è un fatto notorio.

La vexata quaestio pare essere quella relativa alla mancanza di armadietti nelle relative sedi. È possibile che dietro al problema dei pesi che i nostri studenti devono portarsi dietro vi siano questioni logistiche (mancanza di spazi) o finanziarie (mancanza di mezzi finanziari per l'acquisto di armadietti), ma a quanto pare esiste pure un problema legato ai diritti d'autore dei progettisti. Infatti in alcune sedi scolastiche pare che alla posa di armadietti (ma il discorso potrebbe essere esteso anche ad altri aspetti o sistemazioni esterne, ad es. per ragioni di sicurezza) osti innanzitutto il veto del progettista, spesso anche di fama internazionale o almeno nazionale.

In una presa di posizione del 14 novembre 2011, la Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA) indica quali sono secondo lei i principi concernenti i diritti d'autore dei progettisti e ciò al fine di "favorire l'affermazione di una pratica equilibrata sul tema nell'ambito degli appalti e mandati".

Secondo la legge sul diritto d'autore, afferma la SIA, il creatore dell'opera ha il diritto di far riconoscere la propria qualità di autore e di decidere se, quando, come e in quale forma il proprio progetto sarà utilizzato o modificato. Il progettista, si legge, ha il diritto in particolare di opporsi a qualsiasi alterazione del progetto o dell'opera realizzata che possa ledere la sua personalità.

La SIA riferisce anche di un "malcostume diffuso" presso i committenti secondo il quale verrebbe stabilita la cessione dei diritti d'autore già nel programma di concorso o del mandato di studio in parallelo e ciò in contrasto con l'Ordinanza federale sugli acquisti pubblici che di contro prevede il principio secondo il quale i diritti d'autore devono rimanere di proprietà del progettista. Secondo la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, i programmi dei concorsi e dei mandati di studio in parallelo devono rispettare le norme SIA 142 (per i concorsi) e SIA 143 (per i mandati di studio in parallelo). Per ovviare a eventuali situazioni illegali, la SIA indica che la corretta soluzione è quella di inserire nei contratti un rinvio esplicito ai regolamenti SIA per le prestazioni e gli onorari, in particolare all'art. 1.6.4 SIA 102 e all'art. 1.6.4 SIA 103.

Ciò premesso, chiedo al Consiglio di Stato:

1. La difficoltà di posa di armadietti per gli studenti nelle sedi scolastiche cantonali (SM e SMS in particolare) è un problema cantonale generalizzato o solo di alcune sedi? Se del caso di quali?
2. Tale difficoltà è riconducibile a problemi logistici, finanziari o legati a veti da parte dei progettisti?
3. La posa di armadietti sarebbe tale da ledere la personalità dei progettisti secondo la legge sul diritto di autore?
4. Con riferimento alle sedi scolastiche cantonali (SM e SMS in particolare), le norme SIA sopra menzionate sono state rispettate, se lo dovevano?
5. In quali casi il Cantone ha pure ottenuto dai relativi progettisti la cessione dei diritti di utilizzo e modifica delle sedi scolastiche e dietro quali indennizzi?

Matteo Quadranti